

Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

STATUTO

Approvato nell'Assemblea degli Associati Ordinari Straordinaria del 28/07/2020

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione "LIBERA ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CONSULENTI TRIBUTARI E DEI SERVIZI PROFESSIONALI" formata da professionisti riconducibili alla Legge n. 4/2013, retta dal presente Statuto e denominata, anche più brevemente, L.A.I.T.
L'Associazione ha sede in PADOVA in Viale dell'Industria, 66. Con delibera dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative, operative, ed inoltre sedi periferiche nonché Sezioni Staccate anche domiciliate a titolo gratuito presso gli associati in qualunque parte del territorio nazionale, nonché dar vita ad eventuali Federazioni tramite apposito regolamento.

ART. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, apertita e senza fini di lucro, persegue lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali dei professionisti-lavoratori autonomi che esercitano l'attività nell'area dei servizi professionali non ordinistici forniti da professionisti riconducibili alla Legge n. 4/2013 come ad esempio, la consulenza tributaria, fiscale, contabile, amministrativa, aziendale, nonché tutte le attività professionali non ordinistiche riferibili alla Legge n. 4/2013.

In relazione a ciò, l'Associazione organizza l'acquisizione e il mantenimento dei requisiti professionali dei propri iscritti nei confronti della collettività, con la dotazione e l'utilizzo di adeguati strumenti.

L'Associazione in particolare potrà:

- favorire lo sviluppo professionale degli associati in ogni forma e settore, anche organizzando corsi di formazione professionale, corsi d'aggiornamento, tavole rotonde e seminari, a favore degli associati e non, compresi corsi per i dipendenti;
- avviare ogni iniziativa tendente alla promozione sociale ed economica degli associati, compresa la divulgazione di notizie e circolari, tramite apposita editoria anche mediante via telematica;
- creare siti Internet ed essere editrice di giornali, riviste e libri, al fine di aggiornare e potenziare l'informazione agli associati;
- stipulare contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali, provinciali e aziendali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti;
- stipulare convenzioni operative con aziende ed entità sociali ed economiche al fine esclusivo di migliorare le opportunità di sviluppo sia dei professionisti associati, sia dell'Associazione stessa;
- tutelare ed assistere gli associati, sia attraverso patronati "ad hoc" costituiti, sia mediante convenzioni con altri patronati;
- aderire ad associazioni sindacali di categoria nazionali o territoriali, oppure collegarsi alle stesse;
- realizzare e dar vita a Federazioni: a titolo di esempio "categoriali, settoriali, territoriali e di scopo";
- partecipare alla costituzione di consorzi e organismi consortili, che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi sopra descritti;
- organizzare strutture di servizio reale agli associati anche con l'ausilio di Federazioni e/o Associazioni collegate, promuovendo la costituzione di appositi centri servizi, compresi servizi di contabilità e paghe che dovranno essere gestiti tramite aziende di servizi costituite anche con l'ausilio di Associazioni collegate;
- rappresentare gli associati in ogni sede istituzionale pubblica o privata, anche con la designazione e nomina di propri rappresentanti in Enti, Organismi, Commissioni e simili, allorché tali designazioni siano di sua competenza;
- definire le linee di sviluppo strategico-sindacale delle varie Federazioni costituite e/o delle Associazioni aderenti, secondo i regolamenti approvati di volta in volta;
- domiciliare sezioni staccate presso gli associati, purché il Consiglio Direttivo non abbia espresso parere negativo entro 15 (quindici) giorni dalla data di adesione e purché i medesimi siano in regola con il pagamento delle quote sociali e/o canoni previsti.
- determinare e/o modificare la tipologia degli associati da accreditare presso le Federazioni, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo.

ART. 4 - ASSOCIATI

Sono associati della L.A.I.T.:

ASSOCIATI ORDINARI

Possono aderire all'Associazione, in qualità Associati Ordinari i professionisti che esercitano il proprio lavoro intellettuale nell'area dei servizi professionali non ordinistici come ad esempio, la consulenza tributaria, fiscale, contabile, amministrativa, aziendale, nonché tutte le attività professionali non ordinistiche riferibili alla Legge n. 4/2013. Tale professione può essere svolta sia da lavoratori autonomi come i Consulenti Tributarî, i Tributaristi, i Consulenti Fiscali e i Consulenti Aziendali; sia da titolari o legali rappresentanti di aziende di servizi aventi per oggetto l'elaborazione dati per conto terzi.

Le adesioni comportano il pagamento della tessera annuale o pluriennale il cui importo potrà essere differenziato e comunque determinato con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Eventuali contributi non deliberati sono da intendersi esclusivamente volontari.

Le domande di ammissione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente sull'ammissione stessa anche sulla base di appositi regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deciderà insindacabilmente sull'assegnazione dei richiedenti alle strutture federative competenti per categoria e territorio.

ASSOCIATI ONORARI

Su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo, sono definiti Associati Onorari i dipendenti di L.A.I.T. e/o del Sistema Confederale, cui L.A.I.T. aderisce, da almeno 5 anni che si sono particolarmente distinti in ambito formativo e/o nell'accrescimento della fidelizzazione e assistenza agli associati.

Possono essere definiti Associati Onorari, sempre su proposta del Presidente con delibera del Consiglio Direttivo, anche i professionisti dell'area giuridico-contabile che sono particolarmente vicini all'Associazione in termine di assistenza e consulenza, sia all'Associazione stessa che agli associati. Gli Associati Onorari possono ricoprire cariche elettive e non sono tenuti a corrispondere alcun contributo associativo e non hanno diritto di voto in Assemblea.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali

Il Presidente di L.A.I.T. e/o il Segretario Generale potranno nominare i delegati territoriali solo nell'ambito degli Associati ordinari e/o Onorari; tale carica si intende a titolo gratuito e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Delegato Territoriale rappresenterà localmente L.A.I.T. e dovrà sottoscrivere il regolamento operativo redatto da L.A.I.T. e/o dalla Federazione di appartenenza.

La qualifica di delegato potrà venire meno:

- per revoca da parte del Presidente o del Segretario Generale;
- per domanda diretta dell'associato;
- per il cessare della qualità di associato.

L.A.I.T. e/o Federazione, qualora necessario si riservano di comunicare alle competenti Istituzioni locali la nomina e il recesso del delegato territoriale.

ASSOCIATI FONDATORI

Appartengono a questa categoria esclusivamente Fausto Perazzolo Marra e Giancarlo Badalin, in quanto tra le persone fisiche che hanno originariamente costituito l'Associazione, identificandone, definendone e conservandone costantemente e fino ad oggi la mission, attraverso incarichi direttivi e/o gestionali.

ASSOCIATI AGGREGATI

Vengono definiti Associati Aggregati senza diritto di voto gli associati delle Associazioni aderenti.

Sono Associati Aggregati anche i dipendenti di studi professionali purché in possesso di diploma di scuola media superiore o laurea, anche breve, a condizione che siano dipendenti da almeno tre anni e possano richiedere la qualificazione/certificazione UNI 11511 ai sensi della Legge n. 4/2013. Gli Associati Aggregati potranno essere accreditati alle Federazioni costituite da L.A.I.T.

Sono definiti Associati Aggregati anche i Dottori e Ragionieri Commercialisti, gli Esperti Contabili, i Consulenti del Lavoro e i Geometri, i quali non potendo aderire in qualità di Associati effettivi, sono comunque interessati all'utilizzo dei servizi confederali finalizzati allo sviluppo di L.A.I.T.

Gli Associati Aggregati non hanno diritto di voto né di partecipazione alle Assemblee e dovranno versare una quota associativa non superiore a quella riservata agli Associati Ordinari.

ASSOCIATI SOSTENITORI

Vengono definiti Associati Sostenitori i professionisti come sopra descritti e i titolari o legali rappresentanti delle aziende aventi per attività l'elaborazione dei dati per conto terzi che, non intendendo o non avendo i requisiti per aderire in prima istanza in qualità di Associati Ordinari, intendono comunque sostenere e conoscere meglio l'Associazione con una quota sociale non superiore alla quota prevista per l'Associato Ordinario e definita dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Il Consiglio Direttivo potrà anche stabilire un periodo massimo oltre il quale l'Associato Sostenitore dovrà perfezionare la propria adesione in qualità di Associato Ordinario.

Gli Associati Sostenitori potranno usufruire unicamente dei servizi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associato Sostenitore perfezionerà la propria adesione unicamente attraverso il versamento delle quote previste.

L'adesione all'Associazione in qualità di Associato Sostenitore può essere anche indiretta ovvero usufruendo di assistenza sindacale o con l'utilizzo di un servizio recepito presso l'Associazione o presso strutture associate e/o collegate alla L.A.I.T. e/o al suo Sistema Confederale.

Gli Associati Sostenitori non potranno richiedere di essere domiciliatari di Sezione Staccata, inoltre non necessitano di alcuna delibera di accettazione e non hanno diritto di voto e di assemblea.

ASSOCIATI BENEMERITI

Il Consiglio Direttivo potrà chiamare ad aderire all'Associazione in qualità di Associati Benemeriti, quelle persone fisiche o giuridiche che, per la loro attività e collocazione sociale, amministrativa o politica, operano per la crescita dell'Associazione e conferiscono maggiore lustro alla medesima agevolando così il conseguimento delle proprie finalità Istituzionali. Essi non sono tenuti a corrispondere alcun contributo e non hanno diritto di voto e di assemblea.

ART. 5 – QUOTE

L'adesione si perfeziona con il versamento delle quote ordinarie, successivamente integrate in funzione dei vari servizi sindacali richiesti e secondo le tipologie di Associato. Il non versamento delle medesime non consentirà all'Associato di usufruire dei servizi sindacali. Le quote possono essere diversificate.

Le quote si dividono in:

- a. Quote ordinarie
- b. Quote suppletive
- c. Quote integrative

Le quote sono deliberate esclusivamente dal Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

Le quote sono sempre intrasmissibili.

L'adesione obbliga l'Associato all'osservanza del presente Statuto, degli statuti delle Federazioni e dei regolamenti.

L'iscrizione alla L.A.I.T. è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'adesione si intende disdetta a tutti gli effetti quando l'Associato, di propria iniziativa, dia comunicazione scritta con raccomandata A.R. di recesso entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo, in caso contrario l'adesione si intende tacitamente rinnovata. La disdetta va sempre indirizzata a L.A.I.T., la quale ne darà comunicazione alla Federazione relativa.

Contro l'Associato moroso, L.A.I.T., potrà procedere giudizialmente per il recupero delle quote dovute, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di versamento.

ART. 6 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione si manifesta mediante la sottoscrizione della domanda di adesione ed il versamento delle quote associative direttamente a L.A.I.T. o tramite le Federazioni, nei tempi e nei modi che saranno definiti dal Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

Le quote e/o i contributi associativi sono sempre intrasmissibili ai sensi e per gli effetti del D.lgs. vo 4/12/1997 n. 460.

L'adesione obbliga l'associato all'osservanza delle norme previste dal presente statuto e/o degli statuti delle Federazioni costituite e/o delle Associazioni aderenti, del Codice Deontologico, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Statuari ed è vincolante fino a scadenza.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali

L'associato è tenuto all'aggiornamento professionale costante e alla conservazione della documentazione comprovante la sua partecipazione agli eventi formativi, anche ai fini della Certificazione UNI 11511.

Gli associati si impegnano a regolare i rapporti di lavoro con i propri dipendenti utilizzando esclusivamente il CCNL sottoscritto da L.A.I.T. Inoltre si impegnano ad utilizzare i servizi realizzati e promossi da L.A.I.T. e/o da strutture ad essa collegate.

Tali impegni diventano obblighi per i delegati territoriali, ivi compreso, il Segretario Federale.

La disdetta da parte dell'associato presuppone la revoca automatica di Delegato e l'associato dovrà restituire a L.A.I.T. e/o Federazione tutto il materiale di proprietà della stessa entro il 31 dicembre dell'anno in corso; a titolo esemplificativo e non esaustivo: targhe, attestati, tessere, cancelleria, ecc...

ART. 7 - SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso, decadenza od esclusione dell'associato.

Il recesso avviene su comunicazione dell'associato inviata a mezzo raccomandata, sempre a L.A.I.T., con l'avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dell'anno in corso.

Gli associati s'intendono automaticamente esclusi in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 30 aprile di ogni anno, senza obbligo di delibera, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

Il rapporto viene sciolto quando vengano meno i requisiti previsti dallo Statuto all'articolo 4 c per inosservanza delle norme statutarie, previa delibera del Consiglio Direttivo, anche su segnalazione delle Federazioni costituite e/o delle Associazioni aderenti.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, si ha la decadenza con effetto immediato da tutte le cariche elettive, fiduciarie ed istituzionali eventualmente ricoperte nell'organigramma dell'Associazione.

ART. 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote sociali, deliberate e/o volontarie, canoni suppletivi e/o straordinari;
- b) beni mobili, immobili e valori, che per acquisti, lasciti, donazioni divengano proprietà dell'Associazione;
- c) speciali riserve o accantonamenti di somme;
- d) ogni altro accantonamento costituito, a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) contributi da Enti Pubblici e/o privati che, a qualsiasi titolo pervengono all'Associazione nonché da eventuali eccedenze attive della gestione precedente;
- f) gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretendere quota in caso di recesso.

ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto da compilare con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione, pagato quindi ogni costo di esercizio, risultanti dal rendiconto, saranno così destinati:

- una quota non inferiore al 10% al fondo di riserva ordinaria;
- alla riserva straordinaria e ai fondi di accantonamento, su delibera dell'assemblea;
- il rimanente a patrimonio sociale.

Sussiste comunque il divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve di capitale così come previsto ai sensi e per gli effetti del D.lgs.vo 4.12.1997 n. 460.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati Ordinari;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico;
- e) la Commissione Disciplinare;
- f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI ORDINARI ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Associati Ordinari, sia ordinaria sia straordinaria è convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare che dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza o essere inviato a mezzo posta elettronica, entro lo stesso termine, agli associati. Qualora gli associati della Federazione siano più di cinquanta, l'avviso anziché inviato o recapitato, può essere pubblicato in almeno un giornale di ampia diffusione.

Gli associati che intendono partecipare alle assemblee dovranno comunicare almeno 5 giorni prima la propria partecipazione, al fine di consentire la verifica dei requisiti abilitanti alla votazione.

Hanno diritto di voto gli Associati Ordinari che risultino iscritti nel libro associati da almeno un anno e che non siano in mora nel versamento delle quote sociali annuali.


Possono partecipare all'Assemblea anche i rappresentanti legali delle Federazioni costituite e dispongono di 1 voto e non possono avere delega di altri Associati Ordinari.

Ciascun Associato Ordinario può rappresentare per delega solo un altro Associato Ordinario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che sarà assistito dal Segretario Generale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o Notaio.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà degli Associati Ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati per delega.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali



L'Assemblea degli Associati Ordinari Ordinaria:

- approva su indicazione del Consiglio Direttivo di L.A.I.T. le linee strategiche di sviluppo coerenti con gli scopi sociali dell'Associazione in linea con le vigenti leggi, tenendo presente che la rappresentatività degli associati è di esclusiva competenza di L.A.I.T.;
- approva il rendiconto consuntivo e il preventivo per l'anno successivo;
- elegge il Presidente dell'Associazione tra i 2 candidati proposti dal Comitato dei Saggi;
- elegge il Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico e dei Provisori;
- delibera sui programmi e fatti gestionali relativi alla gestione dell'Associazione eventualmente sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- approva gli eventuali Regolamenti Esecutivi;
- approva il Codice Deontologico.

L'Assemblea Ordinaria degli Associati Ordinari è convocata ogni anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati Ordinari, con indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea degli Associati Ordinari Straordinaria:

Delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che:

- (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;
- (c) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 7 (sette) membri:

- possono assumere la carica di Consigliere solo gli Associati Ordinari ed Onorari, mentre gli Associati Fondatori ne fanno parte in via permanente e non possono essere revocati;
- I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dal Presidente, sentito il parere non vincolante del Comitato dei Saggi. Durano in carica 4 anni e possono ricoprire la carica per non più di 2 mandati consecutivi e devono possedere i requisiti di cui all'art. 16 (Comitato dei Saggi).

Il Consiglio Direttivo:

- nomina i propri rappresentanti presso Enti, Istituzioni, commissioni a carattere Nazionale, Regionale, Provinciale, zonale;
- dispone la costituzione delle Federazioni, il loro scioglimento e il loro commissariamento;
- definisce il termine delle accettazioni di domande di adesione di associazioni esterne ed eventuali loro estromissioni.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Vice-Presidente.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo la nomina del Tesoriere, il quale può anche essere un Consigliere, e la nomina del Segretario Generale, il quale potrà anche essere esterno al Consiglio Direttivo, nel qual caso all'interno del Consiglio, il Segretario Generale avrà esclusivamente parere consultivo. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare eventuali compensi ai Consiglieri ed al Segretario Generale purché compatibili con la disponibilità economica dell'Associazione stessa.

In caso di gravi irregolarità il Consiglio Direttivo potrà essere sciolto dal Presidente previo parere non vincolante del Comitato dei Saggi e degli Associati Fondatori.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

ART. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato ai sensi dell'art.12 del presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi quelli di provvedere all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili, alla loro eventuale alienazione o all'affitto in tutto o in parte, all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, tra cui quelli di assumere personale di concetto o d'ordine, di avvalersi dell'opera di esperti e di stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle persone a ciò incaricate.

Pertanto il Consiglio Direttivo deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- procede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati Ordinari ed all'esecuzione delle sue delibere;
- predisporre il Regolamento esecutivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati Ordinari;
- predisporre i Regolamenti esecutivi/operativi, su proposta del Presidente e/o Segretario Generale, che regolano i rapporti con le Federazioni costituite e/o le Associazioni aderenti e i Codici Deontologici da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati Ordinari;
- attribuisce e/o accredita, su indicazione del Presidente, gli associati di L.A.I.T. alle Federazioni competenti per territorio, categoria, scopo ecc...;
- predisporre e approva il tariffario, qualora definito dalle vigenti leggi;
- predisporre e approva, sentito anche il parere delle Federazioni costituite, il documento contenente le norme sui procedimenti disciplinari;
- delibera sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione degli associati nei casi di inosservanza delle norme statutarie;
- delibera in proprio anche in merito ad eventuali azioni disciplinari qualora non fosse costituita la Commissione Disciplinare, rinviando nei casi di inosservanza dei Codici Deontologici, dei Regolamenti interni e settoriali e delle delibere degli organi sociali da parte degli associati;
- nomina un suo componente quale rappresentante dell'Associazione in seno alle Organizzazioni Sindacali cui eventualmente l'Associazione aderisce;
- nomina i propri rappresentanti all'interno dei Consigli Direttivi delle Federazioni costituite e/o delle Associazioni aderenti, qualora previsto dai Regolamenti;
- nomina i membri del Comitato dei Saggi di propria competenza sentito il parere del Presidente pro tempore e dei 2 Associati Fondatori;
- predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo che sottopone all'assemblea;
- decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

- delibera l'ammontare delle quote sociali, quote integrative e suppletive, loro eventuali modifiche e le spartizioni percentuali delle quote a favore delle Federazioni costituite e/o delle Associazioni aderenti;
- nomina il Tesoriere;
- determina il programma di attività dell'Associazione;
- determina le linee strategiche di sviluppo di L.A.I.T. e/o delle Federazioni costituite e/o delle Associazioni aderenti;
- nomina comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;
- stabilisce e delega poteri di firma;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipula convenzioni con Associazioni collegate, Enti, Aziende, Studi, che reputa opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delega in tutto o in parte le sue funzioni a uno o più componenti;
- delega la rappresentanza sindacale ad associati o professionisti o esperti in materie specifiche;
- delibera l'apertura di sedi di rappresentanza, sedi secondarie, sedi amministrative, sedi operative e filiali;
- delibera aperture e chiusure di sedi operative delle Federazioni costituite e/o delle Associazioni aderenti, nonché l'apertura e chiusura di sedi di rappresentanza territoriali qualora necessario e/o definito dalle vigenti normative;
- delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- delibera l'acquisizione di partecipazioni o costituzioni societarie in imprese che abbiano scopi di interesse per l'Associazione;
- delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- delibera il rimborso spese dei Consiglieri e delle Commissioni di studio e lavoro;
- delibera i rimborsi del Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico;
- delibera i compensi per i componenti della Commissione Disciplinare, qualora nominata;
- delibera e stipula i contratti con una società esterna per la gestione dei servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale e ne avalla i comportamenti e le condizioni economiche da proporre agli associati;
- predisporre eventuali regolamenti operativi con Associazioni collegate, Enti, Aziende e Professionisti, ritenuti indispensabili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- concorda eventuali regolamenti esecutivi proposti alla L.A.I.T. dalle Associazioni cui la L.A.I.T. eventualmente aderirà;
- delibera le eventuali adesioni dell'associazione ad una o più associazioni sindacali di categorie nazionali;
- provvede ad apportare le necessarie modifiche del presente statuto e ai regolamenti delle Federazioni;
- compie, infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'Assemblea degli Associati Ordinari;
- nomina e delibera i nominativi dei Rappresentanti Territoriali;
- convalida i Rappresentanti Territoriali, delle Federazioni, proposti dalle Assemblee Federali;
- nomina i Segretari Federali delle Federazioni, tali rappresentanti avranno durata pari a quella del Consiglio Direttivo e decadono nell'ipotesi in cui il Direttivo venga sciolto dal Presidente;
- convalida le nomine dei Consiglieri del Consiglio Direttivo Federale proposte dai segretari federali;
- delibera la modifica della sede di L.A.I.T. e delle Federazioni costituite.

ART. 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta l'anno.

Il Consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente quando ne venga fatta richiesta dal *Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico* o da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato, a mezzo posta elettronica, a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco Effettivo - Revisore Unico almeno tre giorni prima della riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo si tengono di regola presso la sede legale dell'Associazione. Il Consiglio può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di poter ricevere, trasmettere, visionare documenti ed intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali circostanze, il Consiglio si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica di Consigliere.

Se uno o più amministratori, relativamente ad una determinata operazione hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applicherà l'articolo 2391 del C.C.

Il Segretario dell'Associazione, qualora non ricopra la carica anche di consigliere, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e avrà veste consultiva.

ART. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, anche in giudizio con facoltà di nominare legali e tecnici.

In caso di urgenza, delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica.

Dà esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati Ordinari.

È autorizzato all'apertura di conti correnti bancari (anche con affidamenti nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo) e ha poteri di effettuare all'uopo tutte le operazioni necessarie: firmare assegni di conto corrente e stipulare ogni altra operazione bancaria.

Le medesime funzioni potranno essere delegate, con delibera del Consiglio Direttivo al Segretario Generale, al Vice Presidente e/o al Tesoriere.

ART. 16 - COMITATO DEI SAGGI

Il compito peculiare del Comitato dei Saggi consiste nella salvaguardia dell'indirizzo strategico/sindacale/rappresentativo di L.A.I.T., il quale deve essere volto unicamente allo sviluppo della politica sindacale della categoria rappresentata. È composto da:

- Associati Fondatori in via permanente e Presidente pro tempore;
- 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente e/o Segretario Generale dell'associazione, nominati all'interno del comparto degli Associati Ordinari e Onorari.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali



Il Presidente può revocare in qualunque momento uno o più componenti del Comitato, con esclusione degli Associati Fondatori. I suoi componenti, esclusi gli Associati Fondatori e Associati Onorari, devono avere i seguenti requisiti:

- essere associati dell'associazione da non meno di anni cinque;
- essere domiciliatari di sezione staccata e/o delegati territoriali;
- essere in regola col versamento delle quote associative;
- utilizzare in esclusiva i servizi di L.A.I.T.;
- seguire le disposizioni etiche previste da L.A.I.T.

Il Comitato dovrà individuare due possibili candidati alla Presidenza da sottoporre all'Assemblea degli Associati Ordinari.

I candidati possono essere individuati tra:

- Associati Fondatori
- Associati Onorari
- Associati Ordinari

Qualora i candidati alla Presidenza siano individuati tra gli Associati Ordinari, si dovrà procedere alla scelta della candidatura sulla base dei seguenti e non esclusivi criteri:

- almeno dieci anni di anzianità associativa;
- regolarità nel versamento delle quote associative;
- effettiva rappresentatività territoriale tramite delega di L.A.I.T. e/o Federazioni Costituite;
- utilizzo in esclusiva dei servizi associativi forniti da L.A.I.T. e/o strutture Confederali a cui L.A.I.T. aderisce;
- essere in possesso della Certificazione UNI 11511 e/o in regola con le vigenti disposizioni che regolano le attività dei Tributaristi e/o Consulenti tributaristi.

Il Comitato non deve sovrapporsi all'attività dei Revisori dei Conti – Revisore Unico e del Collegio dei Provvisori.

ART. 17 - LE FEDERAZIONI

Il Consiglio Direttivo di L.A.I.T., su proposta del Presidente, può deliberare la costituzione di Federazioni, nel pieno rispetto dello spirito e della lettera del presente Statuto. Le Federazioni non costituiscono soggetti sindacalmente autonomi, paritetici a L.A.I.T., ma mere articolazioni funzionali e finalizzate a scopi specifici costituite da L.A.I.T., al fine di assicurare il miglior livello di assistenza e servizio ai propri associati.

Le Federazioni saranno rette dal presente Statuto, dal Regolamento Attuativo e dai regolamenti operativi.

Gli associati accreditati alle Federazioni restano sempre e solo Associati di L.A.I.T.

Le quote associative ordinarie/suppletive/integrative degli associati comunque definiti delle Federazioni costituite e/o delle Associazioni aderenti, vengono incassate da L.A.I.T. anche tramite le Federazioni e ripartite secondo criteri definiti dagli appositi regolamenti, e potranno essere differenziate. Il Consiglio Direttivo di L.A.I.T. a proprio insindacabile e inappellabile giudizio potrà accreditare i propri associati alle varie federazioni e/o modificarne la loro appartenenza.

Le Federazioni dovranno rifarsi esclusivamente al piano strategico ed economico di L.A.I.T., mantenendo comunque la propria autonomia finanziaria, attraverso il trasferimento di quota parte delle quote associative incassate da L.A.I.T.

Dovranno utilizzare esclusivamente servizi sindacali e non, forniti o definiti da L.A.I.T., e/o dal Sistema Confederale cui L.A.I.T. aderisce.

Le Federazioni non potranno costituire servizi e/o definire convenzioni in proprio, se non preventivamente concordate con L.A.I.T.

Le Federazioni non potranno aderire ad altre associazioni/confederazioni sindacali.

Le Federazioni spenderanno il proprio nome presso Istituzioni locali e nazionali, concordandone le modalità con L.A.I.T., ed in ogni caso, ciò dovrà essere inserito in un contesto di sviluppo dell'intero sistema associativo.

Il Consiglio Direttivo delle Federazioni dovrà possedere requisiti morali, comportamentali e professionali ineccepibili.

I vertici delle Federazioni dovranno mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione e con tutte le Istituzioni della vita sociale, e dovranno operare in armonia con i principi ispiranti le linee strategiche di L.A.I.T.

Le Federazioni proporranno al Consiglio Direttivo di L.A.I.T. l'apertura di sedi territoriali, per assicurare maggiore capillarità nella fornitura di servizi agli associati.

Le Federazioni saranno rappresentate nell'Assemblea L.A.I.T. dal proprio Segretario Federale che disporrà di 1 (uno) voto qualunque sia il numero degli associati accreditati alla propria Federazione.

ART. 18 ASSOCIAZIONI ADERENTI

Il Consiglio Direttivo di L.A.I.T. su proposta del Presidente, può deliberare l'adesione a L.A.I.T. di Associazioni già esistenti sul territorio nazionale. L'adesione a L.A.I.T. implica per l'Associazione richiedente l'aver accettato l'osservanza dello Statuto e delle finalità di L.A.I.T., mentre lo statuto e/o i Regolamenti dell'Associazione richiedente non dovrà, in nessun caso, essere conflittuale con lo Statuto e/o i Regolamenti di L.A.I.T.

L'adesione deve costituire un reale avanzamento nel raggiungimento degli scopi statuari di L.A.I.T., sempre e solo per assicurare un migliore livello di assistenza agli associati. L'adesione comporta per l'Associazione aderente l'assunzione degli stessi obblighi delle Federazioni, ivi compresa la possibilità di commissariamento se non diversamente concordato, normato e sottoscritto e dovrà corrispondere annualmente la quota associativa per essa definita.

Le Associazioni aderenti non hanno diritto di voto in Assemblea.

ART. 19 COMMISSARIAMENTO

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto di L.A.I.T. e/o dei Regolamenti attuativi che regolano i rapporti tra Federazioni/Associazioni aderenti e L.A.I.T., e/o a seguito di inadempienze nei confronti di L.A.I.T., anche economiche, ovvero, su scelte fondamentali o contrattuali non concordate, ovvero, di violazione delle norme contributive associative da parte delle Federazioni e/o delle Associazioni aderenti, il Consiglio Direttivo di L.A.I.T., su proposta del Presidente, potrà dar seguito al commissariamento delle Federazioni e/o Associazioni aderenti, nominando un Commissario.

A seguito della delibera del Consiglio, dopo adeguata istruttoria, il Presidente dispone lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina del Commissario. Negli stessi casi e con la stessa procedura, il Consiglio Direttivo di L.A.I.T. può disporre la sospensione delle rappresentanze, eventualmente ed eccezionalmente demandate.

Il commissariamento ha effetto immediato.

Potrà essere impugnato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio dei Provvisori, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali

La durata massima di sospensione del commissariamento è di quattro mesi.

Il Consiglio Direttivo di L.A.I.T., trascorso tale termine, provvederà alla nomina del nuovo Segretario Federale e del nuovo Consiglio delle Federazioni e/o Associazioni aderenti, che dovrà essere successivamente ratificato dall'Assemblea degli Associati Ordinari delle Federazioni e/o Associazioni aderenti.

Negli stessi casi e con le medesime procedure, può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica delle strutture commissariate, le quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario.

ART. 20 – IL COLLEGIO DEI REVISORI E/O REVISORE UNICO

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico è un organo facoltativo dell'Associazione. L'Assemblea degli Associati Ordinari Ordinaria potrà eventualmente eleggere un Revisore Unico oppure il Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'imponesse, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

L'Assemblea degli Associati Ordinari Ordinaria nomina anche il Presidente del Collegio. L'accettazione della carica deve essere comunicata per iscritto.

I Sindaci o il Revisore Unico durano in carica 4 (quattro) esercizi sociali e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore Supplente, più anziano di età, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, accerta la corrispondenza delle spese documentate e/o giustificate e constata la regolare tenuta della corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze contabili. Il Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico verifica trimestralmente quanto riportato redigendo apposito verbale; redige inoltre, la relazione di accompagnamento al Rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, da sottoporre all'Assemblea degli Associati Ordinari Ordinaria.

Il Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico può assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico rappresenta un organo a garanzia del patrimonio, dei terzi, nonché degli associati stessi.

ART. 21 – COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare è composta da tre membri effettivi, di cui uno scelto tra gli associati dell'Associazione e due scelti tra professionisti nel settore fiscale, tributario, legale e del lavoro, e/o funzionari di Pubblica Amministrazione che abbiano maturato un'esperienza almeno decennale in incarichi di rilievo istituzionale alle dipendenze di uno dei seguenti Enti: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps e Inail.

La Commissione Disciplinare è nominata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta prenda atto, ovvero, ipotizzi un illecito disciplinare commesso dagli associati e viene avviata la procedura disciplinare su segnalazione del Consiglio Direttivo. Si applicano gli artt. 410 e 414 del c.c.

La Commissione Disciplinare delibera a maggioranza assoluta.

La Commissione Disciplinare decide in assoluta autonomia.

Le decisioni della Commissione sono impugnabili dagli associati destinatari del provvedimento emesso, nei modi e nei tempi previsti nel documento delle norme sui procedimenti disciplinari.

L'organo competente a deliberare sui ricorsi degli associati sottoposti a procedimento disciplinare è il Collegio dei Probiviri.

ART. 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organo facoltativo dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri effettivi, scelti tra i non associati, eletti dall'Assemblea degli Associati Ordinari che nomina anche il Presidente.

I Probiviri durano in carica per 4 (quattro) esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il Collegio delibera all'unanimità.

In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione sino alla prossima Assemblea degli Associati Ordinari.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie tra Associati e Associazione/Federazioni che insorgono in sede di svolgimento del rapporto sociale.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo competente a deliberare sui ricorsi degli associati sottoposti a procedimento disciplinare secondo le norme sui procedimenti disciplinari.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità in modo irrituale, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

ART. 23- RENDICONTO D'ESERCIZIO-LIBRI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede nei 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo per l'anno seguente, corredandolo di una relazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. vo 4/12/1997 n.460.

Per la formazione del rendiconto devono essere osservate le disposizioni di legge e del D.lgs. vo 4/12/1997 n.460.

I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le Associazioni senza scopo di lucro, in particolare il libro associati deve essere aggiornato almeno annualmente.

Lo statuto, le principali delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, il regolamento esecutivo, il codice deontologico e le norme sui procedimenti disciplinari, nonché il bilancio devono essere adeguatamente pubblicizzati, secondo le modalità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, anche in considerazione dell'evoluzione dei mezzi informativi a disposizione.

ART. 24 – REGOLAMENTI

I regolamenti disciplinano i rapporti tra gli Associati e l'Associazione, nonché tra l'Associazione e le Federazioni costituite e/o le Associazioni aderenti.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali



Il Consiglio Direttivo potrà includere nel testo dei regolamenti anche altre procedure quali: protocolli di adesione ad organizzazioni associative; protocolli di adesione a L.A.I.T. di Associazioni riferibili alla Legge n.4/2013, forme di verbalizzazione, raccolta, archiviazione e quant'altro ritenuto di possibile catalogazione con successiva ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati Ordinaria alla prima riunione utile.
I casi di mancata osservanza delle norme previste dal Regolamento Esecutivo saranno esaminati dal Consiglio Direttivo, il quale potrà rinviarli alla Commissione Disciplinare.

ART. 25 - CODICE DEONTOLOGICO

Il Codice Deontologico obbliga il comportamento degli Associati nei confronti dell'Associazione e dei terzi.
I casi di mancata osservanza delle norme ivi previste saranno esaminati dal Consiglio Direttivo, il quale potrà rinviarli alla Commissione Disciplinare.
Il Consiglio Direttivo predispone le eventuali modifiche al Codice Deontologico con successiva ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati Ordinari Ordinaria alla prima riunione utile.

ART. 26 - TARIFFARIO

Il tariffario è redatto a titolo indicativo non vincolante nei rapporti tra gli associati e gli utenti.

ART. 27 - LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO

In caso di liquidazione e/o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati Ordinari Straordinaria nominerà il/i liquidatore/i ed il patrimonio dovrà essere devoluto esclusivamente ad Associazioni analoghe, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. vo 4/12/1997 n.460.

ART. 28 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e da ogni altra normativa in materia.

Handwritten signatures:
Antonio...
Giuseppe...

